



Decreto Dirigenziale n. 31 del 17/02/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA CUOMO RAFFAELE, CON STABILIMENTO NEL COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE (NA) VIA CASONI DI MARNA SNC, PER L'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONI FLORICOLE IN SERRE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della ditta Cuomo Raffaele, con sede legale in Pompei via Massigno n. 329 e stabilimento nel comune di Sant'Antonio Abate via Casoni di Marna snc, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di coltivazioni floricole in serre, ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs.152/06

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 26.05.2010 con prot. n. 460749, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 14.09.2010 e conclusasi il 09.11.10, i cui verbali si richiamano:

a.1. è stato preso atto che la società non ha fornito le integrazioni tecniche richieste dalla CdS;

a.2. l'ARPAC ha espresso parere sfavorevole in quanto non si conoscono i valori emissivi e, dagli atti esistenti, le caldaie non risultano munite di dispositivi per il rilevamento dei valori di temperatura e ossigeno ai fini della verifica di una ottimale combustione;

a.3. l'ASL ha espresso parere sfavorevole igienico-sanitario;

CONSIDERATO

a. che l'Amministrazione procedente, con nota prot. 898716 del 10.11.10, ha comunicato alla ditta Cuomo Raffaele, ai sensi della L. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza invitando la stessa a presentare controdeduzioni in merito;

b. che la ditta non ha presentato controdeduzioni;

RITENUTO

di denegare alla ditta Cuomo Raffaele, conformemente alle posizioni espresse dagli enti presenti in Conferenza e per quanto su considerato, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;

b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;

c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **denegare** alla ditta Cuomo Raffaele, con sede legale in Pompei via Messigno n. 329 e stabilimento nel comune di Sant'Antonio Abate via Casoni di Marna snc, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di coltivazioni floricole in serre;
2. **notificare** il presente provvedimento alla ditta Cuomo Raffaele;
3. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Sant'Antonio Abate, alla Provincia di Napoli, all'ASL Napoli 3 Sud ex NA 5 e all'ARPAC;
4. **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi